

## GLI INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA VANNO NELLE 40 ORE

NON RIENTRANO TRA GLI ADEMPIMENTI DOVUTI SENZA LIMITE

*Dipartimento di consulenza dell' Ufficio Legale della Gilda di Potenza, 30/1/2003*

Gli incontri scuola-famiglia oggetto di convocazione collegiale, non rientrano tra gli adempimenti dovuti senza limite orario. La convocazione collegiale e la contemporanea presenza in istituto dei docenti componenti il Consiglio di classe o d'Istituto, fanno sì che i relativi adempimenti vadano considerati alla stregua di attività funzionali all'insegnamento di natura collegiale. Come tali rientranti nel monte delle 40 ore del Consiglio di classe o dei Collegi docenti. Così si è espresso il Dipartimento di consulenza legale in un argomentato parere, che riportiamo integralmente.

*E' un servizio a cura del Cidog*

*Oggetto: art.42 Ccnl- incontri individuali con le famiglie –incontri collegiali – parere*

### FATTO

Il Coordinatore della Gilda degli Insegnanti di... interroga questo Dipartimento, in ordine alla liceità della condotta tenuta da un Dirigente scolastico in riferimento alla pretesa comprensione dei cosiddetti "incontri scuola-famiglia" all'interno degli adempimenti dovuti di cui alla clausola negoziale in oggetto.

In forza di tale orientamento il Dirigente scolastico avrebbe ritenuto di non dover considerare le prestazioni di cui sopra alla stregua di attività funzionali all'insegnamento di natura collegiale, evitando di corrispondere ai docenti coinvolti il diritto alla maturazione dei servizi concorrenti al raggiungimento del termine di 40 ore, di cui alla medesima clausola, determinante, peraltro, la liberazione dalla relativa obbligazione.

Questo Dipartimento ritiene l'orientamento ermeneutico del Dirigente scolastico non condivisibile.

Ciò in forza delle seguenti considerazioni in fatto e in

### DIRITTO

L'articolo 42, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1995, dispone che: «Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: ..omissis.. c) ai rapporti individuali con le famiglie».

Il comma 3 della citata clausola, alla lettera a), peraltro, nell'enucleare gli obblighi relativi alle attività funzionali all'insegnamento di tipo collegiale, individua la «partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue».

La successiva lettera b) dispone, inoltre, che : «la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono determinati dagli ordinamenti dei diversi ordini di scuola e sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio de-

gli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle quaranta ore annue».

Il comma 4 dispone, in aggiunta, che: «Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione a quanto previsto nei diversi ordinamenti ed alle diverse modalità organizzative del servizio, il Consiglio d'istituto sulla base delle proposte del Collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie».

Va detto, inoltre che, l'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 297/94, dispone che tra i compiti dei consigli di classe vi è anche «quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni».

In via preliminare va affrontata la questione concernente la liceità della posizione assunta dal Dirigente scolastico in ordine al fatto di comprendere i colloqui con le famiglie tra gli adempimenti dovuti.

Orbene, il discrimine tra gli adempimenti dovuti e le attività collegiali, a parere di questo Dipartimento, va ricercato nella prassi, che costituisce referente al fine di giungere alla corretta interpretazione della norma, nonché nel significato preciso della parole con cui vengono individuati i relativi adempimenti.

Allo stato, risulta pacificamente acquisito che i rapporti individuali con le famiglie consistano in una diade transazionale composta dal docente e dalla famiglia, in cui, evidentemente, non entrano soggetti terzi. Tale adempimento viene pacificamente soddisfatto per il tramite della cosiddetta "ora di ricevimento": una prassi consolidata in usi in tutte le Istituzioni scolastiche in vigore anche nella scuola in parola.

Per contro, la informazione alle famiglie e i rapporti reciproci tra docenti genitori e alunni, sono pacificamente svolti facendo riferimento, rispettivamente, al collegio dei docenti e al consiglio di classe.

A nulla rilevando, peraltro, che l'informazione alle famiglie, individuata nella citata clausola, venga limitata, quale obbligo primario espresso, alla consegna delle pagelle.

Lo stesso comma 5 della clausola in discussione, estende, infatti, la possibilità di regolare l'intrattenimento dei rapporti tra famiglie anche in modo diversi da quelli espressamente indicati.

Modalità che, evidentemente, possono essere svolte sia individualmente, intendendo per tali i rapporti 1:1, intercorrenti, in forma riservata, durante l'ora di ricevimento, sia collegialmente. A nulla rilevando, peraltro, il fatto che i colloqui, durante lo svolgimento dell'incontro collegiale, si tengano in forma individuale. Ciò per effetto della convocazione collegiale, dunque in contemporanea, di tutti i docenti componenti l'Organo coinvolto.

Conseguentemente, tale riunione collegiale, se limitata al consiglio di classe non potrà che ricadere nel monte ore di cui alla lettera c). Viceversa se interessante tutto i docenti componenti il collegio o sue articolazioni numericamente superiori al Consiglio di classe, non potranno che ricadere nel monte ore di cui alla lettera b).

Va da sé che, qualora i docenti coinvolti dovessero superare, in corso d'anno, il citato monte ore, maturerebbero il diritto al compenso supplementare di cui alla tabella D, allegata al contratto integrativo del 1999, in ragione delle eccedenze rispetto al monte ore medesimo.

P.Q.M.

nelle suesposte considerazioni si esprime il presente parere

L'Addetto al servizio